Comune di Salice Salentino - Cod. Amm. c_h708 - Prot. n. 0002971 del 18/03/2021 11:08 - PARTENZA

Art. 45 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 05.10.2018

45. RECINZIONI

Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma realizzate con struttura metallica ed essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi con il contesto edificato circostante.

Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale.

45.1. Recinzioni negli spazi scoperti interni agli edifici ed uso dei distacchi tra fabbricati

Negli spazi scoperti interni agli edifici non sono consentiti muri di recinzione di parti del cortile o, nel caso di cortile comune a più fabbricati, muri o recinzioni di divisione se non realizzati con siepi. Salvo che nelle chiostrine e nei cavedi gli spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a giardino o a verde assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo un'efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno.

Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere costruzioni sia pure a carattere precario; detti distacchi devono essere utilizzati generalmente per giardini o sistemati a verde; sono ammesse, per un massimo di 1/3 della superficie totale scoperta, rampe di accesso ai locali interrati o seminterrati, o per parcheggi.

Le recinzioni degli spazi scoperti attigui alle strade comunali sono consentite con muri di altezza non superiore a ml. 1,00, che potranno essere sormontati da ringhiere sino ad un'altezza massima complessiva di m. 2,20.

Le recinzioni degli spazi scoperti interni ai singoli edifici possono essere realizzati in muratura per un'altezza massima di m. 3,00.

45.2. Recinzioni in zone agricole

Nelle strade comunali esistenti e di nuovo impianto da realizzare nelle zone agricole devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Nelle zone agricole le recinzioni devono avere un'altezza massima pari a 2,00 m ed essere trasparenti per almeno i 2/3 della loro altezza.

Devono essere realizzate con muratura in pietrame a secco di altezza massima pari a m 1,20 rispetto al piano di calpestio.

Sulla muratura in pietrame è consentita esclusivamente l'installazione di rete metallica leggera ancorata a paletti in legno o metallo infissi nel muro sottostante.

E' possibile realizzare esclusivamente la muratura a secco senza l'installazione della rete metallica sovrastante nel rispetto dell'altezza massima di 1,20 m.

E' consentita nelle zone agricole anche la realizzazione delle recinzioni trasparenti con rete metallica leggera ancorata a paletti in legno o metallici infissi nel terreno, eventualmente corredata con la piantumazione di vegetazione autoctona.

Laddove presenti, devono essere continuate, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco, nel rispetto del Codice della Strada.

Sono altresì consentite le recinzioni realizzate con staccionate in legno di altezza massima pari a 1,20 m rispetto al piano di calpestio, per la delimitazione del bordo stradale, di aree e giardini pubblici.

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.
Nel caso in cui la recinzione sia realizzata in pietrame a secco, è possibile installare una struttura metallica per l'ancoraggio del cancello di sezione massima di cm. 20x20 rivestita in pietrame in continuità con la recinzione.
Nel caso in cui la recinzione sia realizzata in rete metallica, è possibile installare una struttura metallica per l'ancoraggio del cancello di sezione massima di cm. 15x15.
Eccezioni sono ammesse per aree di particolare interesse, su conforme parere dell'Ente preposto alla tutela.

Comune di Salice Salentino - Cod. Amm. c_h708 - Prot. n. 0002971 del 18/03/2021 11:08 - PARTENZA

Comune di Salice Salentino - Cod. Amm. c_h708 - Prot. n. 0002971 del 18/03/2021 11:08 - PARTENZA

Art. 45 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 05.10.2018 – Proposta di modifica

45. RECINZIONI

Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma realizzate con struttura metallica ed essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi con il contesto edificato circostante.

Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale.

45.1. Recinzioni negli spazi scoperti interni agli edifici ed uso dei distacchi tra fabbricati

Negli spazi scoperti interni agli edifici non sono consentiti muri di recinzione di parti del cortile o, nel caso di cortile comune a più fabbricati, muri o recinzioni di divisione se non realizzati con siepi. Salvo che nelle chiostrine e nei cavedi gli spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a giardino o a verde assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo un'efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno.

Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere costruzioni sia pure a carattere precario; detti distacchi devono essere utilizzati generalmente per giardini o sistemati a verde; sono ammesse, per un massimo di 1/3 della superficie totale scoperta, rampe di accesso ai locali interrati o seminterrati, o per parcheggi.

Le recinzioni degli spazi scoperti attigui alle strade comunali sono consentite con muri *o recinzioni metalliche* ~~di altezza non superiore a ml. 1,00, che potranno essere sormontati da ringhiere~~ sino ad un'altezza massima complessiva di m. 2,20.

Le recinzioni degli spazi scoperti interni ai singoli edifici possono essere realizzati in muratura per un'altezza massima di m. 3,00.

45.2. Recinzioni in zone agricole

Nelle strade comunali esistenti e di nuovo impianto da realizzare nelle zone agricole devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Nelle zone agricole le recinzioni devono avere un'altezza massima pari a 2,00 m ed essere trasparenti per almeno i 2/3 della loro altezza.

Devono essere realizzate con muratura in pietrame a secco di altezza massima pari a m 1,20 rispetto al piano di calpestio.

Sulla muratura in pietrame è consentita esclusivamente l'installazione di rete metallica leggera ancorata a paletti in legno o metallo infissi nel muro sottostante.

E' possibile realizzare esclusivamente la muratura a secco senza l'installazione della rete metallica sovrastante nel rispetto dell'altezza massima di 1,20 m.

E' consentita nelle zone agricole anche la realizzazione delle recinzioni trasparenti con rete metallica leggera ancorata a paletti in legno o metallici infissi nel terreno, eventualmente corredata con la piantumazione di vegetazione autoctona.

Laddove presenti, devono essere continuate, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco, nel rispetto del Codice della Strada.

Sono altresì consentite le recinzioni realizzate con staccionate in legno di altezza massima pari a 1,20 m rispetto al piano di calpestio, per la delimitazione del bordo stradale, di aree e giardini pubblici.

Comune di Salice Salentino - Cod. Amm. c_h708 - Prot. n. 0002971 del 18/03/2021 11:08 - PARTENZA

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.
Nel caso in cui la recinzione sia realizzata in pietrame a secco, è possibile installare una struttura metallica per l'ancoraggio del cancello di sezione massima di cm. 20x20 rivestita in pietrame in continuità con la recinzione.
Nel caso in cui la recinzione sia realizzata in rete metallica, è possibile installare una struttura metallica per l'ancoraggio del cancello di sezione massima di cm. 15x15.
Eccezioni sono ammesse:

- per aree di particolare interesse *paesaggistico e per quelle di cui all'art.42.4 delle NTA del PRG (Agricole sottoposte a vincoli speciali)*, su conforme parere dell'Ente preposto alla tutela;
- *per le aree di cui all'art.42.2 delle NTA del PRG (Deruralizzazione di edifici esistenti in zona E) e all'art. 42.3 delle NTA del PRG (Programma "Agriturismo"), per le quali sono consentite recinzioni assimilabili al precedente comma 1 ovvero "con muri o recinzioni metalliche sino ad un'altezza massima complessiva di m. 2,20".*